

ROMA

Dipartimento I
Politiche delle Risorse Umane e Decentramento
U.O. Organizzazione – Sistemi di Pianificazione e
Gestione Risorse Umane – Uff. Applicazione
Normativa



Comune di Roma



Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Municipi
Ai Direttori degli Uffici Extradipartimentali

Con invito a darne copia ai Referenti /Responsabili
degli Uffici del Personale

E, p.c.
Alle OO.SS
Alle R.S.U

URGENTE VIA FAX

Oggetto: Novità introdotte dal Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 sulla disciplina delle assenze per malattia.

Com'è noto, il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (D.L. n. 78 del 2009, cosiddetto "provvedimento anticrisi", entrato in vigore dal 1° luglio u.s.), contiene nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

In primo luogo viene chiarito che le visite fiscali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art.17 comma 23, lett. e).

La seconda novità riguarda le fasce di reperibilità. La legge 133/2008 (art.71, comma 3) aveva previsto per i dipendenti pubblici, durante l'assenza per malattia, la possibilità di essere sottoposti a visita fiscale dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20. Questa parte del decreto viene soppressa e tornano così in vigore le precedenti fasce di reperibilità: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

La terza novità riguarda l'abrogazione della norma contenuta nell'art. 71, comma 5, della legge n. 133/2008 che disciplinava gli effetti delle assenze dal servizio sulla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa (somme destinate a remunerare la produttività, l'incentivazione ed i risultati).

Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in argomento - **1° luglio 2009** - torna in vigore in materia la precedente disciplina, di legge e di contratto.

La regolazione di tale aspetto è rimessa all'autonomia della contrattazione decentrata a livello di singolo di ente.

ROMA



Comune di Roma

Nell'allegato si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, riformulato sulla base delle novità introdotte dall'art. 17 del decreto legge n. 78/2009.

Sarà nostra cura informare su eventuali modifiche ed integrazioni in sede di conversione del decreto legge.

Il Dirigente della U.O. Trattamento Economico

e Previdenziale

Giuseppe Canossi

Il Dirigente della U.O. Organizzazione

Sistemi di Pianificazione e Gestione Risorse Umane

Antonella Caprio

ROMA



Comune di Roma

Per effetto delle modifiche apportate, il testo dell'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risulta così riformulato (in grassetto le novità, barrate le abrogazioni):

Articolo 71.

*(Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

~~1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.~~

1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. ~~Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.~~

ROMA



Comune di Roma

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

~~5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 404. [ndr, per le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto].~~

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.